

ALLEGATO "C" ALL'ATTO N. 1837 DI RACCOLTA

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE "FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BIVIGLIANO" ODV**

**"A TUTTI È CHIESTO DI AGIRE COSTANTEMENTE IN CONFORMITÀ AL
PRINCIPI DI CARITÀ E FRATERNITÀ CRISTIANE"**

Premessa

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di Santa Maria che "...ebbe cominciamento per lo Padre Messer Santo Pietro Martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a dì 14 Agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo *Magliabechiano*, classe *XXXVII*, nr. 300, c. 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 1986 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo Millennio; corso storico che le vede "fautrici della civiltà dell'Amore e testimoni infaticabili della cultura della Carità".

CAPO I

ORIGINI, CARATTERE E FINI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Costituzione della Fraternita

In Bivigliano, frazione del comune di Vaglia, con atto pubblico del 16 marzo 1984 rogato dal notaio dr. Andrea Salani (repertorio n°17796, fascicolo n° 10854, registrato a Firenze) è costituita l'associazione caritatevole Ente del Terzo Settore denominata "Fraternita di Misericordia di Bivigliano" ODV che trae origine dall'antica Compagnia di Misericordia fondata in Bivigliano nell'anno 1955 di cui ne conserva lo spirito profondamente cristiano.

La Fraternita ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture e organizzazioni democratiche **e svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati.**

Venera come Patrono San Sebastiano e per Compatrono San Romolo.

Art. 2 - Norme di costituzione

La Fraternita è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Fraternita è, secondo l'ordinamento canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e seguenti e 321 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

Art. 3 - Scopi e finalità

La Fraternita è sodalizio di volontariato che ha per finalità lo svolgimento, da parte degli iscritti, di opere di umana fraternità e carità, nell'ispirazione cristiana fondata sull'Evangelo e sull'insegnamento caritativo della Chiesa Cattolica Romana

La Fraternita ritiene come qualificante del proprio spirito la partecipazione alle funzioni religiose che potranno aver luogo sia presso la Parrocchia di San Romolo o in altre Sedi Parrocchiali.

Partecipa attivamente alla vita della Chiesa dalla quale attinge sostegno e alimentazione per lo svolgimento delle proprie attività. In particolare, considera propri i seguenti momenti liturgici verso i quali promuove la partecipazione degli iscritti:

- a) celebrazione della solennità del "Corpus Domini";
- b) suffragio delle anime di tutti i defunti e in

particolare dei propri iscritti;

c) celebrazione delle festività del Patrono San Sebastiano e del Compatrono San Romolo.

La Fraternita promuove ed esercita tutte le opere di cristiana e umana Carità suggerite dalle necessità emergenti nella società, contribuendo all'analisi e alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando, nei propri settori di intervento, opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute e alla dignità umana.

Secondo le norme previste dal Regolamento Generale di cui all'art. 41, provvede in particolare alle seguenti opere:

a) soccorso e trasporto di persone colpite da infortunio accidentale, anche se seguito da morte;

b) trasporto degli infermi dalle abitazioni alle strutture ospedaliere e viceversa;

c) trasporto degli infermi da e per i luoghi di cura;

d) attività nei diversi settori di Protezione Civile, **sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere e con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia**, nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

e) assistenza alle persone ammalate o in stato di necessità;

f) assistenza e trattamenti igienici agli infermi;

g) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturale di interesse sociale con finalità educative;

h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

j) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

k) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

l) protezione dell'infanzia abbandonata;

m) erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza e infermità o a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti o il sostegno a distanza;

n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

o) **promozione della** donazione di sangue e di

organi;

- p) servizio medico ambulatoriale;
 - q) gestione e/o collaborazione in case di cura o di riposo;
 - r) sviluppo e finanziamento delle attività di cooperative sociali nelle quali la stessa diventi socia;
 - s) gestione di attività e iniziative, anche avvalendosi del supporto del Servizio Civile **Universale** e Regionale;
- La Fraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.
- A questo fine, la Fraternita può, tra le altre attività, effettuare:
- a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Fraternita o in altri cimiteri secondo richiesta;
 - b) operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazione e interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
 - c) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

Art. 4 - Partecipazioni

Per lo svolgimento delle opere sopra indicate, la Fraternita può collaborare con le Istituzioni Pubbliche preposte al coordinamento delle funzioni sanitarie e sociali, nonché con Istituzioni Private che condividano lo spirito animatore della Fraternita.

Inoltre, accertata la sussistenza di provata opportunità funzionale, giuridica ed economica, potrà procedere ad affiliazioni, a contrarre accordi di partenariato o comunque a collaborare strettamente con altre Misericordie.

Per effettive esigenze logistiche, potrà anche gestire distaccamenti nelle zone di maggior operatività. La Fraternita non potrà comunque partecipare né aderire a iniziative e/o manifestazioni di qualsiasi genere che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo e avente ispirazione cristiana.

Art. 5 - Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

La Fraternita è affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Fraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della **Fraternita** la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Fratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Art. 6 - Stemma

Lo stemma della Fraternita è costituito dalla croce latina di colore rosso in campo blu sorgente in mezzo alle lettere gotiche F/M "Fraternita Misericordia" che sormontano il Sacro Cuore sorretto da due mani, di colore rosso in campo bianco.

Art. 7 - Vesti e divisa

La veste storica degli iscritti è costituita da una cappa di tela bianca, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

La veste ufficiale degli iscritti è **anche quella** costituita da una cappa di tela bianca, munita sul petto dello stemma della Fraternita **o della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia**.

Per i servizi operativi la veste **storica o ufficiale** può essere sostituita con una divisa di caratteristiche **rispondenti** a quanto stabilito nel Regolamento Generale di cui all'art. 41, in maniera conforme al modello confederale.

Art. 8 - Opere di Carità

Le opere caritative della Fraternita sono gratuite.

Il volontariato è la divisa morale degli iscritti alla Fraternita in ogni loro prestazione di attività.

È fatto loro espresso divieto di accettare qualsiasi forma di compenso, ricevendo dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringraziano con l'espressione "*che Iddio te ne renda merito*".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Fratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Fraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Fraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite **la** quale svolge la propria attività volontaria.

La Fraternita non potrà distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Fraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, un apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Art. 9 - Mezzi di sussistenza

La Fraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli e organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizio in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;

h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione a iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statuari.

La Fraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dai Fratelli e dalle Sorelle della Fraternita sono gratuite.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA FRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Art. 10 - Iscrizione alla Fraternita

Per essere iscritti alla Fraternita occorre essere di saldi principi, morali e cristiani, e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale.

Potrà essere ammessa anche l'iscrizione di persone che, pur non appartenendo alla fede cattolica, aderiscano alla ispirazione cristiana del sodalizio e si propongano di viverla nell'esercizio delle opere caritative della Fraternita.

Per entrare a far parte della Fraternita l'aspirante deve compilare e presentare al Magistrato la domanda di iscrizione per la categoria degli Attivi di cui all'art.12, utilizzando l'apposito modello previsto dal Regolamento Generale di cui all'art. 41. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego.

L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio e/o di formazione al termine del quale gli aspiranti passano alla categoria degli Attivi. Il passaggio è automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Gli aspiranti partecipano all'Assemblea di cui all'art.21 ma non hanno diritto di voto e di elezione.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I Fratelli e le Sorelle possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Fraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Art. 11 - Categorie degli iscritti

Tutti gli iscritti alla Fraternita sono chiamati con il nome tradizionale di "Fratello" o "Sorella" e alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono la base istituzionale della Fraternita. Essi si distinguono in tre categorie:

- a) Attivi
- b) Emeriti
- c) Riposanti.

I suddetti Fratelli e Sorelle, acquisendo lo status di socio della Fraternita, si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e con la loro opera i fini istituzionali della Fraternita stessa; sono inoltre tenuti al versamento della quota associativa annua, determinata dal Magistrato, secondo la categoria di appartenenza.

La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 12 - Attivi

Attivi sono i Fratelli e le Sorelle che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Fraternita. Spiritualmente la loro adesione è sancita con il rito della Vestizione nel quale si consegna la veste che è simbolo di sacrificio, preghiera ma anche di anonimato.

Gli Attivi costituiscono il corpo funzionale della Fraternita, godono di tutti i diritti sociali, partecipano all'Assemblea e hanno diritto di **elettorato attivo**. **Acquisiscono anche il diritto di elettorato** passivo dopo due anni di permanenza nella categoria; l'elettorato passivo **richiede comunque** la maggiore età.

Previo approvazione da parte del Magistrato, in seno alla categoria degli Attivi possono essere costituiti uno o più gruppi di Fratelli e Sorelle a cui affidare lo svolgimento di attività specialistiche, organizzate secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di cui all'art. 41.

L'appartenenza alla categoria degli Attivi è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro continuativo o subordinato con la Fraternita.

Art. 13 - Emeriti

Emeriti sono i Fratelli e le Sorelle che, dopo aver svolto lodevole servizio per almeno trenta anni consecutivi nella categoria degli Attivi, sono esenti da qualunque obbligo di servizio.

I Fratelli e le Sorelle Emeriti mantengono tutti i diritti sociali dei Fratelli e delle Sorelle Attivi, partecipano all'Assemblea e hanno diritto di **elettorato attivo e passivo**.

Art. 14 - Riposanti

Possono essere inseriti nella categoria dei Riposanti i Fratelli e le Sorelle già Attivi che, per raggiunti limiti di età o altra giusta causa, non hanno maturato i requisiti necessari per essere inseriti nella categoria degli Emeriti.

I Fratelli e le Sorelle Riposanti mantengono tutti i diritti sociali dei Fratelli e delle Sorelle Attivi, partecipano all'Assemblea hanno diritto di **elettorato attivo e passivo**.

Art. 15 - Passaggi di categoria

Il Magistrato **provvede** a deliberare su tutti i passaggi tra le varie categorie di Fratelli e Sorelle di cui all'art. 11, sia d'ufficio che per coloro che ne hanno fatto domanda.

Art. 16 – Sostenitori

È prevista la figura del Sostenitore non socio.

Sostenitori sono tutte le persone fisiche che sostengono moralmente e materialmente la Fraternita senza alcun obbligo di servizio.

I Sostenitori non acquisiscono lo status di socio della Fraternita e sono registrati in elenchi separati da quello dei Fratelli e le Sorelle di cui all'art. 11.

I Sostenitori godono dei benefici spirituali e di altra natura stabiliti dal Regolamento Generale di cui all'art. 41, hanno diritto di partecipazione alle solennità e alle iniziative generali della Fraternita e si impegnano alle contribuzioni annuali secondo le modalità stabilite dal Magistrato.

Sono considerati **Sostenitori “aggregati”** anche i defunti, i cui familiari desiderino farne suffragio post-mortem mediante una donazione, secondo le modalità stabilite dal Magistrato.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Art. 17 - Doveri

Tutti i Fratelli e le Sorelle di cui **all'art. 11** e gli aspiranti all'iscrizione alla Fraternita di cui all'art. 10 devono:

- a) osservare lo Statuto, il Regolamento Generale di cui all'art. 41 e le disposizioni emanate dagli organi della Fraternita;

- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile;
- c) se Attivi, disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati, con spirito di umana e cristiana carità;
- d) **tenere nei confronti dei Fratelli e le Sorelle preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di collaborazione;**
- e) **partecipare e** collaborare alle iniziative della Fraternita e partecipare alle riunioni;
- f) **partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;**
- g) versare regolarmente le quote associative stabilite dal Magistrato.

Art. 18 - Provvedimenti disciplinari

I Fratelli e le Sorelle di cui **all'art. 11** sono passibili dei provvedimenti disciplinari sotto indicati, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni al Magistrato le loro deduzioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) radiazione.

L'irrogazione dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b) di competenza del Magistrato. Contro **tali provvedimenti** l'interessato può presentare ricorso in forma scritta, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva, sentito l'interessato e il Governatore.

L'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è di competenza dell'Assemblea e valgono le disposizioni di cui al successivo art. 19.

Art. 19 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per dimissioni, decadenza o radiazione.

Si perde per dimissioni qualora l'interessato presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere la qualità di **iscritto nelle categorie di cui all'art.11.**

Si perde per decadenza nei seguenti casi:

- a) ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Fraternita di cui all'art. 10;
- b) qualora, nonostante il richiamo da parte del Magistrato, l'iscritto persista nella violazione dei doveri fondamentali di cui all'art. **17;**
- c) qualora l'iscritto non adempia al pagamento della quota associativa per oltre un biennio pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per radiazione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza alla Fraternita.

I provvedimenti di decadenza o di radiazione sono **proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea, sentito il parere del Collegio dei Probiviri. Della proposta di decadenza o di radiazione è data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata o tramite PEC, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni le proprie deduzioni.**

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto sull'adozione dei suddetti provvedimenti.

Contro ciascuno di tali provvedimenti l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Il provvedimento **irrogato dall'Assemblea** potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda di iscrizione da parte dell'interessato **al Governatore, con le modalità di cui all'art. 10, e sulla**

quale il Magistrato, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, delibererà l'accettazione e se conferire nuovamente al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso presentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o radiazione.

In ogni caso la perdita della qualità di socio non comporta alcun diritto sul patrimonio della Fraternita, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo, implicando la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale nei confronti della Fraternita stessa.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE DELLA FRATERNITA

Art. 20 - Organi sociali

Sono organi sociali della Fraternita:

- a) l'Assemblea;
- b) il Magistrato;
- c) il Governatore;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori;
- f) l'Organo di controllo, ove richiesto ai sensi del

D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e ss.mm.ii.

Tutte le cariche nei suddetti organi sono gratuite, con la sola esclusione dell'Organo di controllo qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale.

Art. 21 - Assemblea

L'Assemblea è sovrana ed è costituita da tutti i Fratelli e le Sorelle di cui all'art. 11.

L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria con le modalità di cui all'art. 24.

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Magistrato, adottando ove necessario le relative deliberazioni;
- c) deliberare in merito alla ratifica dei provvedimenti d'urgenza assunti dal Magistrato;
- d) stabilire la data e l'orario di svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, da effettuare a scrutinio segreto secondo le modalità di cui all' art. 38;
- e) nominare la Commissione Elettorale di cui all'art. 37;
- f) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale del Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio dei Probiviri;
- g) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- h) deliberare, su proposta del Magistrato, sull'approvazione del Regolamento Generale di cui all'art. 41;
- i) assumere i provvedimenti di decadenza e di radiazione degli iscritti ai sensi degli artt. 18 e 19;
- j) revocare i componenti degli organi sociali,

deliberare sulla responsabilità degli stessi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

k) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fraternita;

l) deliberare sulle altre materie attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 22 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio secondo quanto indicato alla lettera a) dell'art. 21, unitamente a quanto altro il Magistrato riterrà opportuno inserire all'ordine del giorno.

Art. 23 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria quando:

a) il Magistrato ne ravvisi la necessità;

b) ne faccia richiesta scritta e motivata al Magistrato almeno un decimo degli iscritti alla Fraternita;

c) ne faccia richiesta al Magistrato, all'unanimità, il Collegio dei Probiviri o il Collegio dei Sindaci Revisori ovvero l'Organo di controllo, per gravi e motivate ragioni;

d) quando ne faccia richiesta scritta e motivata al Magistrato la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti alla Fraternita o per iniziative di carattere generale.

Nei casi di cui alle lettere b), c), d) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese dalla richiesta con le modalità di cui all'art. 24.

Art. 24 - Convocazione e svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata con lettera personale da inviare ai Fratelli e le Sorelle di cui all'art. 11 almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea e mediante pubblico avviso esposto nell'Albo della sede sociale e possibilmente diffuso anche con l'utilizzo di social media.

Il suddetto numero di giorni di preavviso può essere ridotto a cinque nel caso di Assemblea straordinaria.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno nonché il giorno, l'ora e il luogo della riunione sia della prima che della seconda convocazione.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo quella indicata per la prima.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Fratelli e le Sorelle di cui all'art. 11 mentre in seconda convocazione qualunque sia il loro numero sempre che esso sia almeno il doppio dei componenti il Magistrato.

Nell'Assemblea ordinaria o straordinaria ogni Fratello e Sorella di cui all'art. 11 ha diritto a un voto; in caso di impedimento, può delegare in forma scritta un altro Fratello o Sorella di cui all'art. 11 a votare per suo conto.

Ogni Fratello o Sorella di cui all'art. 11 non può comunque essere portatore di più di una delega.

Per la validità delle delibere assembleari è necessario il voto favorevole almeno della metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. Le votazioni sono normalmente effettuate per alzata di mano; si effettuano per scrutinio segreto se concernenti persone ovvero se richiesto da almeno i due terzi dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità dello Statuto e delle leggi dello

Stato, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti; sono conservate a cura del **Governatore** e del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti i Fratelli e le Sorelle di cui **all'art. 11**.

Nelle deliberazioni relative agli argomenti di cui alla lettera a) dell'art. 21, i componenti del Magistrato e del Collegio dei Sindaci Revisori non hanno diritto di voto.

Le Assemblee non possono deliberare su argomenti che non siano stati preventivamente posti all'Ordine del Giorno.

Le Assemblee sono presiedute dal Governatore o, in sua assenza, dal **Vicegovernatore, o in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età**.

I verbali delle Assemblee devono essere sottoscritti dal Governatore, **ovvero da chi ha presieduto l'assemblea**, e dal Segretario e sono inseriti e conservati in apposito registro.

In assenza del Segretario di cui all'art. 25, il Presidente dell'Assemblea nomina a tale funzione un Fratello o a una Sorella presente all'Assemblea.

Per le Assemblee aventi per oggetto la riforma dello Statuto, **lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione della Fraternita**, valgono le particolari disposizioni di cui agli artt. 40 e 44.

Art. 25 - Magistrato

Il Magistrato è l'organo di governo della Fraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea.

È eletto dai Fratelli e le Sorelle di cui **all'art. 11**, secondo le modalità di cui all'art. 38.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Fraternita, ivi compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili e mobili di qualsiasi genere **e per la** creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;
- b) provvede affinché non siano ceduti né alienati i beni e le cose aventi carattere storico e artistico relativi alla vita della Fraternita, particolarmente se antichi, quali carte e documenti di qualunque genere;
- c) provvede a nominare fra i propri membri, nella prima riunione convocata dal Presidente della Commissione Elettorale secondo quanto previsto dall'art. 38, il Governatore e il Vicegovernatore, il Segretario e l'Amministratore;
- d) provvede a ogni altra nomina che si **renda** necessaria, compatibilmente con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di cui all'art. 41;
- e) redige il Regolamento Generale di cui all'art. 41 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) delibera i regolamenti e le norme speciali necessari al buon funzionamento della Fraternita;
- g) delibera circa l'assunzione, il licenziamento, il trattamento economico, lo stato giuridico e le mansioni dell'eventuale personale retribuito adottando i relativi provvedimenti;
- h) decide **sull'ammissione** alla Fraternita degli aspiranti di cui all'art. 10 **e delibera, con idonea motivazione, il diniego alla loro iscrizione quali soci Attivi di cui all'art.12;**
- i) delibera circa i passaggi di categoria degli iscritti;
- j) assume i provvedimenti disciplinari di propria

competenza;

- k) predispone il bilancio consuntivo e preventivo e le relative relazioni di accompagnamento, nonché il rendiconto dell'attività sociale annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l) delibera la stipula di appalti, contratti, convenzioni e accordi in genere;
- m) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati;
- n) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti espressamente dal Codice Civile, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fraternita, sottoponendoli a ratifica da parte dell'Assemblea nella prima riunione successiva quando siano di competenza di quest'ultima;
- o) istituisce Sezioni, Commissioni, Comitati, fissandone le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- p) assume le deliberazioni inerenti all'adesione a organizzazioni locali, nazionali e sovranazionali, che perseguano finalità analoghe a quelle fissate dal presente Statuto;
- q) cura l'osservanza dello spirito cristiano della Fraternita nonché incoraggia la preparazione spirituale e morale dei Fratelli e delle Sorelle il cui coordinamento è affidato all'Assistente Spirituale;
- r) sottopone all'approvazione dell'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, eventuali proposte di modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Fratelli e le Sorelle di cui all'art. 11;
- s) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali e amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Fraternita;
- t) determina l'ammontare della quota associativa annuale di ogni iscritto a seconda della categoria di appartenenza nonché quelle degli eventuali aspiranti di cui all'art. 10 e dei Sostenitori di cui all'art. 16.
- u) concede e assegna distinzioni, encomi e riconoscimenti;
- v) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Fraternita;
- w) fornisce alla Commissione Elettorale gli elenchi degli elettori;
- x) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificamente ad altri organi della Fraternita;
- y) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari.

Art. 26 - Composizione del Magistrato

Il Magistrato è composto da sette membri. Partecipa alle riunioni del Magistrato l'Assistente Spirituale.

Per essere eletti nel Magistrato, alla data stabilita per le elezioni, occorre aver raggiunto la maggiore età, aver maturato almeno due anni di iscrizione alla Fraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Fraternita.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato Fratelli e Sorelle iscritti con

legami di coniugio, di parentela fino al 4° grado e di affinità fino al 2° grado (artt. 74, 75, 76 e 78 del Codice Civile), nonché i membri del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Sindaci Revisori o i nominati come Organo di controllo o Soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato gli stipendiati o salariati della Fraternita nonché i Fratelli e le Sorelle che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Art. 27 - Riunioni del Magistrato

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno tre componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, del Presidente del Collegio dei Probiviri o del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori **ovvero dell'Organo di controllo**.

L'invito alla riunione è comunicato dal Governatore a tutti i membri del Magistrato e all'Assistente Spirituale con avviso, inviato a mezzo posta **ordinaria**, posta elettronica **o con messaggistica istantanea** almeno tre giorni prima della riunione. Tale invito dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Quale organo di governo della Fraternita, il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se il Governatore ne ravvisi la necessità.

La riunione è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Magistrato.

Per la validità delle delibere occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Governatore. Le deliberazioni concernenti le persone fisiche sono adottate a scrutinio segreto.

I membri del Magistrato che non intervengono a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti dal Magistrato stesso, dopo due richiami scritti inviati dal Governatore a mezzo di lettera raccomandata **o comunicazione PEC**.

Art. 28 - Governatore

Il Governatore è il capo della Fraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività, ne ha la rappresentanza legale e i poteri di firma.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Fraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) **indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;**
- c) **attua le deliberazioni del Magistrato e dell'Assemblea;**
- d) **firma la corrispondenza e, unitamente al Segretario, i documenti e i registri sociali;**
- e) **cura, congiuntamente al Segretario e all'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili e immobili;**
- f) **tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consiglia l'interessamento della Confederazione stessa;**
- g) **prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi anche di carattere giudiziario, salvo sottoporli alla ratifica del Magistrato nella**

prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Art. 29 - Vicegovernatore

Il Vice Governatore coadiuva il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Opera inoltre in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Art. 30 - Segretario

Il Segretario redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di eventuali commissioni o gruppi di lavoro della Fraternita. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Fraternita; tiene i libri sociali, cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 28.

Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione dei bilanci.

Art. 31 - Amministratore

L'Amministratore cura, in collaborazione con il Governatore e il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Fraternita firmando i relativi documenti. Provvede inoltre, con la collaborazione del Segretario e di una eventuale figura professionale esterna, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e a redigere la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Art. 32- Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti, secondo le modalità di cui all'art. 38, fra i Fratelli e le Sorelle di cui all'art. 11 con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio nonché attaccamento alla Fraternita.

Per essere eletti nel Collegio dei Probiviri, alla data stabilita per le elezioni, occorre aver raggiunto la maggiore età e avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione in una delle categorie di cui all'art. 11.

Il Collegio provvede a nominare al proprio interno, nella prima riunione convocata dal Presidente della Commissione Elettorale secondo quanto previsto dall'art. 38, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di propria competenza e almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Fraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte degli organi della Fraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di questi ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Fraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data della sostituzione. L'accertata impossibilità a indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 42.

Il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno due membri, tiene il libro delle proprie adunanze e delibera a maggioranza; a parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vicepresidente.

I membri del Collegio dei Probiviri possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, ma non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato né nel Collegio dei Sindaci Revisori né nell'Organo di controllo.

Art. 33 - Collegio dei Sindaci Revisori

La Fraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, secondo le modalità di cui all'art. 38, fra i Fratelli e le Sorelle di cui all'art. 11 preferibilmente in possesso di adeguate conoscenze professionali per la carica a cui concorrono.

Per essere eletti nel Collegio dei Sindaci Revisori occorre comunque aver raggiunto la maggiore età alla data stabilita per le elezioni.

Qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea, il Collegio dei Sindaci Revisori potrà essere affiancato da una figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

Il Collegio provvede a nominare al proprio interno, nella prima riunione convocata dal Presidente della Commissione Elettorale secondo quanto previsto dall'art. 38, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente almeno semestralmente per il controllo dell'amministrazione della Fraternita e il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

Il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno due membri, tiene il libro delle proprie adunanze e delibera a maggioranza; a parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vicepresidente.

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, ma non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri.

Art. 34 - Organo di controllo

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii., la Fraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Sindaci Revisori cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche la funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Art. 35 - Assistente Spirituale

Il Parroco pro-tempore della parrocchia di San Romolo a Bivigliano è l'Assistente Spirituale dell'Associazione, con funzioni di correttore, salvo diversa nomina da parte dell'Ordinario Diocesano competente per territorio.

Rappresenta l'autorità religiosa all'interno della Fraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Fraternita e la preparazione spirituale e morale dei Fratelli e delle Sorelle anche attraverso corsi di formazione.

Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato e tutte le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della fraternita, per essere esecutive, devono avere il suo parere favorevole.

L'Assistente Spirituale tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

L'Assistente Spirituale rimane in carica fino alla sua sostituzione da parte dell'autorità ecclesiastica.

Art. 36 - Durata degli incarichi negli organi sociali

Tutti gli eletti negli organi sociali di cui alle lettere b) c), d), e) dell'art. 20 durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Ove in un organo sociale si verifichi la vacanza di un componente, succede il primo dei non eletti.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito ma non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

Art. 37 - Commissione Elettorale

Per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche negli organi sociali della Fraternita di cui alle lettere b), d), e) dell'art. 20, l'Assemblea nomina una Commissione Elettorale composta da almeno tre Fratelli e Sorelle di cui all'art.11 con il compito di:

- a) ricevere, entro i termini che la stessa Commissione Elettorale indicherà, le candidature valutando per ciascuna di esse il possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e in particolare l'adempimento del regolare versamento delle eventuali quote associative stabilite dal Magistrato;
- b) redigere liste separate dei candidati per la carica di membro del Magistrato, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisori verificando che il numero di candidati di ciascuna lista sia superiore di almeno un terzo del numero di componenti del relativo organo sociale;
- c) ricevere dal Magistrato l'elenco aggiornato degli elettori;
- d) svolgere tutte le funzioni del seggio elettorale, compreso lo scrutinio delle schede votate, la verbalizzazione e la proclamazione degli eletti.

La nomina a membro della Commissione Elettorale è incompatibile con qualsiasi candidatura negli organi sociali della Fraternita.

La Commissione Elettorale nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario; a quest'ultimo è affidata la verbalizzazione delle riunioni e degli atti della Commissione stessa.

Nella compilazione delle liste dei candidati provvede a indicare, in ordine alfabetico, il cognome e il nome del candidato; in caso di omonimia è indicata anche la sua data di nascita.

Le liste dei candidati sono affisse all'Albo della sede sociale, a cura della

Commissione Elettorale, almeno tre giorni prima della data stabilita per le votazioni.

Qualora il numero dei candidati in una o più liste **per le quali è indetta la votazione** non raggiunga il minimo indicato alla lettera b) del presente articolo, il Presidente della Commissione Elettorale deve avvertire immediatamente il Presidente del Collegio dei Probiviri che, sentito il parere del Collegio stesso, decide in via definitiva se procrastinare la data delle elezioni.

Qualora nonostante il rinvio della data delle elezioni, non si dovesse reperire il numero minimo dei candidati **di cui alla lettera b) del presente articolo, il Collegio dei Probiviri potrà decidere di far svolgere ugualmente le elezioni.**

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti e ogni Fratello o Sorella avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Fratelli o Sorelle non compresi nelle citate liste, che comunque siano in possesso dei necessari requisiti per essere eletti e non abbiano alcuna incompatibilità di sorta.

Art. 38 - Elezione degli organi sociali

Le elezioni per il rinnovo degli organi sociali di cui alle lettere **b), d), e)** dell'art. 20 si svolgono nel giorno e nell'orario fissati dall'Assemblea.

Il loro svolgimento è affidato alla Commissione Elettorale di cui all'art. 37.

Ogni elettore può esprimere il proprio voto con un massimo di quattro preferenze per l'elezione dei membri del Magistrato e di due per quelli del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisori.

In caso di impedimento, **l'elettore** può delegare in forma scritta un altro elettore della Fraternita ad assisterlo nelle operazioni di voto ovvero a votare per suo conto.

Ogni elettore non può comunque essere portatore di più di una delega.

Per ogni organo sociale, risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Fraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Relativamente al Collegio dei Sindaci Revisori, i primi tre candidati eletti saranno considerati membri effettivi mentre i restanti due, membri supplenti.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro sette giorni dalla data di affissione e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie manifestatesi durante le elezioni o per candidature o elezione di candidati difforni da quanto previsto dallo Statuto devono essere presentati alla Commissione Elettorale nel termine perentorio di tre giorni dalla data dell'esito delle votazioni.

La Commissione Elettorale si esprime in via definitiva sui ricorsi prima dell'insediamento degli organi sociali rinnovati.

Art. 39 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale e in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Fraternita.

Gli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno avere nei confronti di tutti i Fratelli e le Sorelle un rapporto di estrema semplicità e cordialità, tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Art. 40 - Riforma dello Statuto

La proposta di riforma dello statuto può essere richiesta, mediante motivata mozione scritta, dal Magistrato oppure da un numero di Fratelli e Sorelle di cui **all'art. 11** non inferiore a un decimo degli iscritti alla Fraternita. In ogni caso la mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Proviviri in riunione congiunta nel corso della quale possono essere apportate alla mozione quelle modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie per una migliore comprensibilità e armonizzazione con il testo statutario vigente.

Se approvata congiuntamente dal Magistrato e dal Collegio dei Proviviri, il Governatore trasmette la mozione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 21, lettera f), e successivamente convoca un'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria è inviato a tutti i Fratelli e le Sorelle di cui **all'art. 11** nonché pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale nei modi e termini stabiliti dall'art. 24.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea **è validamente costituita con i quorum previsti dall'art. 24 maggiorati di uno, mentre per la loro approvazione** occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei Fratelli e delle Sorelle di cui **all'art. 11** presenti all'Assemblea o a ciò delegati secondo le modalità previste **dallo stesso art. 24**. Non possono essere oggetto di riforma, se non all'unanimità dei voti, gli artt. 3 e 6 i quali definiscono l'irrinunciabile fisionomia della Fraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Art. 41 - Regolamento Generale

A completamento delle norme del presente Statuto, l'Assemblea approva, **con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Fratelli e delle Sorelle di cui all'art. 11 presenti all'Assemblea**, il Regolamento Generale che il Magistrato ha provveduto a redigere **sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia**.

Su proposta del Magistrato, gli articoli del Regolamento Generale potranno comunque essere riformati o integrati dall'Assemblea.

Art. 42 - Gestione straordinaria

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della **Fraternita** e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 32 comma e), il Governatore della **Fraternita** segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Proviviri o da almeno un decimo dei Fratelli **e Sorelle di cui all'art. 11**. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Art. 43 – Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma e ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre a una errata identificazione.

Art. 44 - Scioglimento e liquidazione della Fraternita

La Fraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando il numero dei Fratelli e delle Sorelle di cui **all'art. 11** rimanga tale da consentire, anche in parte, lo svolgimento delle opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è di competenza dell'Assemblea straordinaria convocata a tale esclusivo scopo dal Governatore in carica o dal Commissario Straordinario di cui **all'art. 42**.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di iscritti e della speciale maggioranza richiesti dall'art. 21, terzo comma del Codice Civile (almeno i tre quarti degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita

Con la delibera di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Fraternita. In caso di mancata nomina, il liquidatore è nominato dal Tribunale Civile ai sensi dell'art.11 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile. A seguito dello scioglimento, i beni residui della Fraternita sono devoluti **per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del terzo settore a carattere locale che abbia la stessa ispirazione e che persegua finalità analoghe a quelle della Misericordia, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.**

Art. 45 - Norme generali e transitorie

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali sulle Organizzazioni di volontariato.

Con l'approvazione del presente Statuto, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con il medesimo.

Gli organi sociali attualmente in carica continueranno comunque a svolgere le loro funzioni, in regime di prorogatio, fino all'espletamento delle nuove elezioni che la stessa Assemblea convocata per l'approvazione del presente Statuto provvederà a fissare, stabilendone lo svolgimento.

Le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie in seguito a osservazioni e rilievi da parte degli organismi pubblici deputati al controllo del presente statuto, saranno apportate direttamente dal Magistrato, tramite il legale rappresentante.

ALL'ORIGINALE FIRMATO: FRANCESCHINI CLAUDIO - EDOARDO BONACA BONAZZI NOTAIO.